

## Newsletter **12/2022**

*In questa uscita*

*Trasparenza*

**Predisposizione di Attestazione OIV in assenza di OIV: scuole e gestioni commissariali – Indicazioni di ANAC**

*Procedimento disciplinare nelle libere professioni*

**Criteri di determinazione della sanzione: il punto di arrivo della giurisprudenza**

**Adeguate motivazione del provvedimento sanzionatorio**

**Procedimento disciplinare professionisti: l'esponente o segnalante non è parte**

*Trasparenza e accessi*

**Accesso generalizzato sul numero degli infermieri no vax**

*Anticorruzione*

**Incompatibilità e inconfiribilità: richiamo di ANAC ai RPCT**

*Eventi formativi gratuiti di Legislazione Tecnica*

# Predisposizione di Attestazione OIV in assenza di OIV: scuole e gestioni commissariali – Indicazioni di ANAC

A fronte di diverse richieste di chiarimento, ANAC è intervenuta con vari comunicati per indicare chi sia il soggetto che -in assenza di un OIV- è tenuto alla compilazione e trasmissione della griglia di rilevazione ai sensi e per gli effetti della Delibera 210 del 13 aprile 2022.

In via generale, ANAC ha ribadito che, ai fini del corretto adempimento di invio della griglia di rilevazione ad ANAC, nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione sono effettuate dal RPCT, specificando, nella nota di trasmissione, che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

Nello specifico ANAC ha fornito indicazioni per le seguenti due categorie di soggetti obbligati:

**Gestioni commissariali:** per questa casistica, nel riportarsi integralmente a quanto indicato nell'Aggiornamento 2017 al PNA 2016 in merito agli adempimenti in capo alle gestioni commissariali, ANAC esplicita che in caso di mancanza di OIV o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe, è il Commissario che potrà provvedere alla compilazione e trasmissione della griglia di rilevazione, attivando successivamente ogni iniziativa utile ad individuare al proprio interno l'OIV o organismo analogo cui affidare le funzioni in materia di attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 in vista delle future attestazioni (cfr. [Avviso del 7 ottobre 2022](#)).

**Scuole:** per questa casistica, nelle more dell'individuazione di un organismo analogo all'OIV, ANAC esplicita che è il dirigente scolastico che predispone e trasmette la griglia

di rilevazione con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione indicati nella delibera n. 201/2022. Successivamente alla trasmissione della griglia da parte del RPCT o del Dirigente Scolastico, sarà cura di enti e scuole individuare al proprio interno l'OIV o organismo analogo cui affidare le funzioni in materia di attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 in vista delle future attestazioni (cfr. [Avviso del 5 ottobre 2022](#))

Tali chiarimenti sono di indubbia attualità se si pensa alla imminente scadenza del 10 novembre p.v.; in quella data i soggetti obbligati alla trasparenza che abbiano riscontrato "*carenze significative*" nelle proprie pubblicazioni, dopo aver rimediato all'incompleta pubblicazione, devono inoltrare ad ANAC una ulteriore griglia di monitoraggio compilata aggiornando i valori della colonna "*completezza del contenuto*". I soggetti obbligati hanno di tempo fino al 31 ottobre p.v. per la compilazione della griglia di monitoraggio e fino al 10 novembre p.v. per la trasmissione ad ANAC.

In merito all'attestazione OIV si rappresenta, infine, che ANAC, in esito ad una verifica delle griglie di rilevazione ricevute al 31 agosto 2022 ed acquisite a sistema, ha inviato ai soli enti per il quali non è risultata acquisita la griglia una nota di contestazione con invito a regolarizzare la trasmissione del documento. Tali soggetti dovranno pertanto inviare, all'indirizzo [attestazioni.oiv@anticorruzione.it](mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it) la griglia di rilevazione al 31 maggio 2022.

# Criteri di determinazione della sanzione: il punto di arrivo della giurisprudenza

Una volta accertato la sussistenza di condotte contrarie alla deontologia professionale e la violazione del codice di comportamento, l'organo disciplinare è tenuto ad individuare la sanzione da comminare all'incolpato.

L'individuazione della sanzione disciplinare è atto discrezionale del giudicante che -quale provvedimento amministrativo- deve necessariamente essere motivato, proporzionato ed adeguato alla gravità, circostanze e natura del comportamento deontologicamente non corretto.

In considerazione dell'atipicità dell'illecito deontologico, la determinazione della sanzione disciplinare deve basarsi sulla valutazione congiunta di vari fattori di tempo in tempo individuati dalla giurisprudenza e di seguito elencati, quali la gravità dei comportamenti contestati, l'elemento soggettivo (ovvero la sussistenza di colpa o dolo e l'in-

tensità dell'intenzionalità, dell'imperizia, dell'imprudenza o della superficialità), il comportamento tenuto dall'incolpato precedentemente e successivamente all'evento nonché durante il procedimento, le circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, i precedenti disciplinari, il pregiudizio eventualmente causato ad altri, particolari motivi di rilievo umano così come la buona fede dell'incolpato; infine, quale elemento di valutazione, va tenuto presente il pregiudizio subito -sotto il profilo reputazionale- dalla categoria professionale di riferimento.

La "volontà" di tenere il comportamento, e quindi la coscienza e consapevolezza dell'incolpato, è sufficiente a rilevare la sussistenza dell'illecito disciplinare.

## Adeguate motivazione del provvedimento sanzionatorio

Con la sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022 le SSUU della Corte di Cassazione sono tornate sull'essenzialità della motivazione dei provvedimenti sanzionatori. In particolare, la Corte, confermando che è preclusa alla propria valutazione ogni valutazione di merito svolta dal Consiglio Nazionale (in questo caso dal CNF), ha ribadito che -quale giudice di legittimità- può esprimersi sulla congruità, adeguatezza e assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Pur restando nell'alveo dei motivi di ricorso di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., la Suprema Corte ha la possibilità di evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si trasformino in violazione di legge

costituzionalmente rilevante e tra tali anomalie vanno ricomprese sia la mancanza di motivazione sotto l'aspetto anche grafico e materiale, sia la motivazione apparente, sia le affermazioni inconciliabili e sia la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

La pronuncia costituisce un altro tassello giurisprudenziale importante per richiamare l'organo giudicante alla necessità del "motivus", inteso non soltanto come indicazione del percorso logico e deduzionale seguito dal giudicante stesso, ma anche come tutela dell'incolpato che attraverso la lettura della sentenza può procedere a contrastarla con ciò esercitando il proprio diritto di difesa.

# Procedimento disciplinare professionisti: l'esponente o segnalante non è parte

Con un interessante pronuncia del giugno scorso (cfr. sentenza n. 102 del 25 giugno 2022), il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito un principio essenziale evidenziando che nel procedimento disciplinare contro un professionista iscritto all'albo, davanti all'organo giudice della deontologia, assumono la qualifica di "parti" esclusivamente l'incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l'esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato. Da ciò discende che la mancata audizione dell'esponente non determina la violazione del diritto al contraddittorio e che l'esponente può semmai partecipare al procedimento disciplinare in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità. Analogamente, in una pronuncia antecedente (cfr. senten-

za n. 187 del 12 luglio 2016) il CNF asseriva "è facoltà del COA procedere all'audizione dell'esponente, che non è parte nel procedimento disciplinare la cui deposizione concorre nella formazione del libero convincimento dell'organo giudicante".

Per completezza si evidenzia che già sotto la vigenza del RD 1578/1933 la giurisprudenza del CNF giungeva ad un orientamento analogo; secondo la Decisione del CNF n. 186/2011 "al soggetto che, con il proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare non spetta un autonomo potere di impugnazione, spettando la relativa legittimazione, ai sensi dell'art. 50, R.d.l. n. 1578/33, esclusivamente al professionista contro cui si procede ed al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetti diversi e, quindi, anche dall'esponente personalmente".

# Accesso generalizzato sul numero degli infermieri no vax

Secondo una recentissima pronuncia del TAR Sicilia- Catania, l'istanza di accesso civico generalizzato avanzata da un sindacato delle professioni infermieristiche ad un Ordine professionale finalizzata a conoscere il numero di infermieri sospesi dal servizio per non essersi sottoposti a vaccinazione anti Covid 19 deve essere accolta. Il TAR, contestando in toto i motivi di diniego opposti dall'Ordine, ha ritenuto che il sindacato abbia il diritto di visionare il numero degli infermieri sospesi dall'albo per non avere assolto all'obbligo vaccinale e di conseguenza ha rifiutato nettamente le motivazioni opposte dall'OPI a supporto del diniego.

Secondo il TAR, infatti, la richiesta avanzata dal sindacato né comporta alcuna onerosa attività di elaborazione dati

(trattandosi di una mera sommatoria matematica degli infermieri sospese, ossia una mera elaborazione informativa), né può costituire motivo di "ingiustificato e grave allarme sociale in relazione al corretto funzionamento delle strutture facenti parte del SSN".

Inoltre il TAR ha fornito indicazioni sotto il profilo della legittimazione soggettiva: secondo il giudice amministrativo il dato richiesto -peraltro di carattere statistico- deve essere fornito dall'Ordine al sindacato e perché l'accesso generalizzato implica un diritto soggettivo a conoscere i dati e perché il sindacato viene considerato quale istituzione esponenziale della categoria dei lavoratori e quindi ente a tutela delle posizioni di lavoro dei singoli iscritti nel cui interesse il sindacato stesso opera.

# Incompatibilità e inconfiribilità: richiamo di ANAC ai RPCT

Con Comunicato del 14 settembre u.s. ANAC ha richiamato i RPCT di PPAA, enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico al rispetto dell'art. 15, co.2, D.Lgs. 39/2013, ovvero a segnalare tempestivamente casi di possibile violazione delle norme sull'incompatibilità e inconfiribilità di incarichi sia all'ANAC, sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia alla Corte dei conti, ciascuno per l'esercizio delle proprie funzioni.

Sottolinea ANAC che la previsione dell'art. 15 deve essere intesa come un dovere di segnalazione gravante sugli RPCT nell'ambito della loro attività istituzionale di vigilanza interna, e come tale non può essere disatteso.

Stando alla struttura del D.Lgs. 39/2013, la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità è demandata in via preliminare al RPCT cui sono assegnati, dall'art. 15, i compiti:

1. curare, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;

2. contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità codificate dal D.Lgs. 39/2013;

3. segnalare la violazione all'ANAC e alle altre autorità sopra indicate.

Peraltro lo stesso RPCT verifica, anche a seguito di attività di monitoraggio sulle pubblicazioni della sezione Amministrazione Trasparente, che gli interessati presentino -sia prima del conferimento dell'incarico sia con cadenza annuale- una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità, così come verifica -nell'esercizio dei propri poteri di controllo- casi di sopravvenuta incompatibilità.

A latere del dovere del RPCT, l'Autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 1, ha il potere di procedere all'accertamento di singole e specifiche fattispecie di conferimento degli incarichi e tale potere può attivarsi su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle Amministrazioni, su segnalazione dello stesso RPCT, ovvero d'ufficio.



# Eventi formativi gratuiti di Legislazione Tecnica

L'Area Consulenza di Legislazione Tecnica, insieme all'Area Formazione e all'Area Editoria, segnala i seguenti eventi fruibili a titolo gratuito. Gli eventi sono tenuti sulla piattaforma webinar di Legislazione Tecnica e la loro frequenza dà diritto all'attestato di partecipazione e all'attribuzione di crediti formativi utili ai fini della formazione continua del professionista.

## I PROSSIMI APPUNTAMENTI



### ACCESSI E TRASPARENZA NEI CONTRATTI PUBBLICI: L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

L'Area Consulenza di Legislazione Tecnica, con il supporto di SentenzeAppalti, vi invita al prossimo evento gratuito organizzato per il **13 ottobre** pomeriggio nella nostra aula virtuale. Trattiamo l'esercizio del diritto di accesso nella contrattualistica pubblica, focalizzandoci sul più recente percorso giurisprudenziale e sulle evoluzioni dei giudici amministrativi.

Link iscrizione:

<https://my.demio.com/ref/JTWAcZ9MBIqMEU35>




### COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Legislazione Tecnica, in collaborazione con lo Studio Legale Dal Piaz e con il Collegio dei Geometri di Torino, vi invita ad un incontro in tema di comunità energetiche e gruppi di autoconsumo. Muovendo dalla definizione dei nuovi stakeholder, viene condivisa un'analisi normativa ed operativa delle nuove possibilità legate alla transizione energetica e al ruolo degli enti locali. L'incontro è destinato sia a professionisti di area giuridica che tecnica che amministrativa.

Link iscrizione:

<https://bit.ly/3Et5kqv>



### ORDINI E COLLEGI – ALBERO DELLA TRASPARENZA, OBBLIGHI E CARENZE SIGNIFICATIVE DI PUBBLICAZIONE

La scadenza del 31 ottobre p.v. indicata da ANAC per sanare le "carenze significative di pubblicazione" nella sezione Amministrazione Trasparente, richiama le Amministrazioni a rivedere, aggiornare ed integrare le proprie pubblicazioni. L'Area Consulenza di Legislazione Tecnica, al fine di offrire un supporto ai soggetti obbligati, ha organizzato per il 24 ottobre p.v. un incontro gratuito in cui fare il punto sull'albero della trasparenza e sulle modalità per assolvere gli obblighi di trasparenza oggetto di attestazione ex Delibera 201/2022.

Link iscrizione:

<https://my.demio.com/ref/3pmJMRXEi2642sfv>

FORMAZIONE

---



Link iscrizione:

<https://my.demio.com/ref/QnS5elakoK902nwP>

**ANTIRICICLAGGIO: PREVENZIONE DEL RISCHIO TRA REGOLE E PRATICA**

L'Area Formazione e l'Area Editoria di Legislazione Tecnica sono molto liete di invitarvi al prossimo webinar gratuito in materia di antiriciclaggio. Muovendo dalla recente pubblicazione del **"Nuovo Manuale Antiriciclaggio"** edito da Legislazione Tecnica, il **27 ottobre** incontriamo gli autori, Giuseppe Miceli, Gianluca Bozzelli e Leonardo Vavallo in un webinar di attualità ed efficacia sulle tematiche più sensibili e controverse. Parleremo di registro dei titolari effettivi, di aspetti fiscali delle criptovalute e di infiltrazioni nelle aste immobiliari e la frequenza è utile ai fini della formazione professionale continua dei partecipanti.



Link iscrizione:

<https://my.demio.com/ref/d7tNNYXa2moZaarG>

**LE MISURE EMERGENZIALI PER IL CARO MATERIALI NEGLI APPALTI PUBBLICI**

A fronte del fenomeno dell'aumento dei costi negli appalti pubblici e delle misure straordinarie introdotte dal Legislatore, Legislazione Tecnica ha organizzato per il **28 ottobre p.v.** un incontro finalizzato a mappare gli interventi e condividerne interpretazioni e soluzioni pratiche.

**EVENTI FORMATIVI DI LEGISLAZIONE TECNICA A CALENDARIO**

L'Area Consulenza di Legislazione Tecnica segnala che al link <http://areaformazione.legislazionetecnica.it/> è disponibile il calendario aggiornato degli eventi formativi a catalogo.



Legislazione Tecnica  
Area Consulenza

Direzione Generale:  
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**  
email: **[consulenza@legislazionetecnica.it](mailto:consulenza@legislazionetecnica.it)**  
web: **[consulenzalt.it](http://consulenzalt.it)**

Orario Segreteria  
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45